

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata:

“A.VO.PRO.RI.T.-ODV”,

con sede legale nel Comune di PARMA.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.2 Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- a) sensibilizzare i cittadini e gli enti pubblici e privati al grave problema della diffusione dei tumori e diffondere le conoscenze delle attività di studio e di ricerca su dette malattie che vengono svolte in campo nazionale ed internazionale;
- b) promuovere, sia con i propri volontari che in collaborazione con altre Istituzioni, la prevenzione, la diagnosi precoce, la cura, con ambulatori medici, ed effettuare assistenza diretta ai malati terminali di tumore;
- c) promuovere la raccolta di fondi necessari per lo sviluppo delle ricerche nell'ambito delle strutture universitarie ed ospedaliere; collaborare ai finanziamenti dei programmi di ricerca;
- d) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Essa fonda la sua attività istituzionale sui principi della uguaglianza e della partecipazione; è apartitica, apolitica e con fini prettamente umanitari.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Ogni iniziativa che l'A.VO.PRO.RI.T. delibera deve tendere al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 3 Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
2. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. i contributi di privati, anche finalizzati al finanziamento di specifici progetti o azioni;
4. quote e contributi degli associati;
5. eredità, donazione e legati;
6. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
7. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
8. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
9. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
10. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
11. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, manifestazioni);
12. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

Art.4 Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto, che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendo gli scopi associativi, intendono impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Art.5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di socio si perde per

- decesso,
- esclusione,
- decadenza
- recesso,
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi.

Art. 6 Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare la quota associativa annuale;
- 4) a prestare la loro opera a favore della associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione;
- 2) a partecipare all'Assemblea;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con la possibilità di ottenere copia, previa presentazione di domanda scritta motivata e pagamento delle relative spese.

E' vietato a chiunque fare uso in forma diretta od indiretta del nome, dei servizi e delle strutture dell'associazione senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

ART.7 Organi dell'Associazione

L'Associazione "A.VO.PRO.RI.T." è strutturata in:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente
- Organo di controllo.

A livello territoriale l'Associazione viene strutturata in Sezioni di Zona, come oltre precisato.

L'elezione negli organi dell'associazione dei soci attivi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

Art. 8 L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

Ogni Sezione di Zona elegge tra i suoi associati fino ad un massimo di tre delegati per rappresentarle nell'Assemblea.

Risultano nominati delegati coloro che ricevono più voti nelle singole assemblee separate di zona, indipendentemente dal numero dei soci presenti.

All'Assemblea partecipano i delegati eletti nelle singole assemblee separate di zona.

Nell'Assemblea, cui hanno diritto di partecipare anche tutti i soci dell'associazione, il voto è esercitato esclusivamente dai delegati nominati dalle assemblee separate.

Ogni delegato ha diritto ad un voto.

Ogni delegato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio attivo con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Il presidente dell'Assemblea verifica il diritto d'intervento all'assemblea.

Delle riunioni si redige un verbale firmato dal Presidente, dal segretario e, se nel corso dell'assemblea si sono svolte votazioni, dagli scrutatori.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per appello nominale o in forma scritta o segreta.

Le decisioni validamente adottate nel rispetto del presente statuto non possono essere variate se non su delibera di altra Assemblea ordinaria dei delegati regolarmente costituita.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e sono inappellabili.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge il Presidente del consiglio e i membri del Consiglio direttivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato all'organo di controllo;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su quant'altro demandate per legge o per statuto o sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla rieiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione, delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio Direttivo e che non può essere inserito nell'ordine del giorno della successiva seduta ordinaria.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di soci attivi che può variare da 7 a 9.

I componenti sono eletti dall'Assemblea ordinaria e devono essere scelti fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione ed ha la disponibilità dei fondi raccolti dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo:

- a) nomina al suo interno il tesoriere e il segretario;
- b) delibera sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità statutarie e secondo le direttive dell'Assemblea generale assumendo tutte le iniziative inerenti;
- c) decide sugli investimenti;
- d) delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- e) stabilisce le quote associative annue;
- f) procede alla verifica periodica dei soci attivi appartenenti alle singole Sezioni di Zona, tenendo aggiornato il Libro Soci attivi;
- g) delibera sulla partecipazione dell'Associazione ad enti o istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'A.VO.PRO.RI.T. stessa designandone i rappresentanti da scegliere anche all'esterno del Consiglio;
- h) predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria;
- i) svolge attività generale di promozione e di incentivazione;
- j) nomina commissioni consuntive o di studio che possono essere composte da soci e da non soci;

- k) dirige in generale l'attività di tutta l'associazione;
- l) predispone eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- m) è attribuita la facoltà di assumere e licenziare, in conformità alla vigente legislazione, personale dipendente e di stipulare convenzioni con collaboratori nei limiti necessari al regolare funzionamento e a qualificare e a specializzare l'attività svolta.
- n) Provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Le delibere del Consiglio sono assunte con voto palese a maggioranza semplice dei presenti, salvo che la delicatezza dell'argomento posto in votazione non sia tale da giustificare il voto segreto, oppure nel caso questo sia richiesto dal presidente o dalla maggioranza del Consiglio.

In caso di voto segreto il Consiglio nomina tre scrutatori.

Il Consiglio Direttivo viene convocato ogni qualvolta il Presidente, oppure un terzo dei consiglieri, lo ritenga opportuno.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante lettera da inviare almeno cinque giorni prima della riunione.

La predetta comunicazione può essere inviata ai consiglieri anche tramite lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica, messaggi sms o similari, purché vi siano conferme di ricezione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

In casi di particolare urgenza il consiglio può essere convocato a mezzo telegramma inviato due giorni prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 Il Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'eventuale Organo di Controllo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.

Art. 11 Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dal Dlgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 Lo Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 14 Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia

Parma, 20/06/2019